

RINDEC-2018-0000163
21.11.2018



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

*Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla
minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300, e s.m.i., concernenti l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- VISTO** il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il DPCM 10/7/2014, n.142 relativo alla riorganizzazione del MATTM, il quale ha istituito, tra l'altro, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG-RIN), alla cui direzione è stato preposto il Dott. Mariano Grillo con DPCM del 6/12/2017;
- VISTA** la legge 31/12/2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA** la legge 27/12/2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno 2018, e per il triennio 2018-2020, nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/12/2017 concernente la ripartizione in capitoli delle pertinenti UdV;
- VISTA** la legge 22/2/2001, n. 36 recante “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, in seguito per brevità denominata “*legge-quadro*”;
- CONSIDERATO** che la legge-quadro ha lo scopo di: dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- VISTO** in particolare il comma 5 dell'articolo 9 della legge quadro che prevede la concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la

realizzazione dei catasti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, autorizzandone a tal fine la spesa;

VISTA la Direttiva generale per l'Azione amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, emanata dal Sig. Ministro con decreto n. 121 del 28 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-900 in data 20 aprile 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

VISTO l'articolo 1 dello Statuto dell'ISPRA, approvato con D.M. 0000356 del 9/12/2013, secondo cui l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del MATTM e il Ministro si avvale di esso nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO che con D.M. 13/2/2014 si è provveduto ad istituire il Catasto Nazionale e che si ritiene conseguentemente necessario agevolare il popolamento attraverso il corretto flusso dei dati tra esso e i Catasti Regionali;

CONSIDERATO che il Catasto Nazionale opera nell'ambito del "sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA)" di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 335/97, e che l'attività di realizzazione e gestione di esso è svolta dal MATTM che, a tal fine, si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO il D.D. n. 72 del 28/6/2016 che istituisce un "*Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", nel seguito denominato Programma CEM;

CONSIDERATO che, allo stato, sul capitolo 8433/PG 2 "*Contributi alle Regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio*" del Programma 18.15 dello stato di previsione della spesa del MATTM, esercizio finanziario 2018, risultano disponibili lo stanziamento di competenza pari ad € 200.079,00 e lo stanziamento proveniente dal precedente esercizio finanziario 2017 pari ad € 194.402,00 (residui lett. "F"), da impegnare a favore delle regioni per le finalità di cui al ripetuto articolo 9 comma 5 della legge quadro;

RITENUTA l'opportunità di agevolare la continuazione degli interventi già avviati sulla base del Programma CEM approvato con il citato D.D. n.72/2016;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATA l'entità complessiva del contributo da ripartire, pari ad € 394.481,00, e la necessità di garantire la fattibilità tecnica dei progetti assicurando a ciascuna regione un contributo minimo di € 10.000,00, tenendo anche conto dell'estensione territoriale e della popolazione residente in ogni regione, nonché dell'estensione chilometrica delle linee elettriche;

CONSIDERATO che, ai fini della sperimentazione dell'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in ordine all'erogazione dei contributi alle Regioni, l'imputazione contabile al pertinente esercizio finanziario è la seguente:

- E.F. 2019: € 194.402,00 anticipazione (residui lett. "F" - EPR 2017)
- E.F. 2020: € 200.079,00 saldo (stanziamento di competenza 2018)

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Ai fini dell'utilizzo dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" (di seguito "legge-quadro"), il presente decreto istituisce un "*Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", definito più semplicemente "*Addendum Programma CEM*" nel corpo del presente provvedimento.
2. L' *Addendum Programma CEM* di cui al precedente comma 1, ai sensi delle disposizioni recate dal primo periodo comma 5 dell'articolo 9 della legge-quadro, partecipa al finanziamento di progetti/interventi/azioni finalizzati all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

Articolo 2 (Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione dell'*Addendum Programma CEM* sono destinate risorse per complessivi € 394.481,00 e, in particolare:
 - a. le risorse provenienti dall'esercizio finanziario 2017 ed allocate nel bilancio dell'esercizio corrente come residui di lett. "F" per un importo pari ad € 194.402,00;
 - b. lo stanziamento relativo il corrente esercizio 2018 pari ad € 200.079,00.

Articolo 3
(Assegnazione dei contributi alle Regioni)

1. Le risorse previste dall'articolo 2 sono assegnate alle regioni sulla base di una ripartizione che, considerata l'entità complessiva del contributo da ripartire, mira a garantire la fattibilità tecnica dei progetti, assicurando a ciascuna regione un contributo minimo di € 10.000,00, e che, infine, tiene conto dell'estensione territoriale e della popolazione residente al primo gennaio 2018, nonché dell'estensione chilometrica delle linee elettriche.
2. In attuazione del comma 1, è riconosciuto a ciascuna regione un contributo massimo secondo quanto riportato in Tabella 1:

Tabella 1

<i>Regione</i>	<i>Contributo totale per Regione (in euro)</i>
Piemonte	29.058,51
Valle d'Aosta	12.333,63
Lombardia	28.521,73
Veneto	20.737,74
Friuli Venezia Giulia	21.359,07
Liguria	15.079,51
Emilia Romagna	25.323,28
Toscana	26.939,08
Umbria	16.306,78
Marche	14.070,07
Lazio	23.926,82
Abruzzo	16.200,84
Molise	11.893,67
Campania	22.545,91
Puglia	23.875,36

Basilicata	14.861,51
Calabria	20.280,75
Sicilia	28.470,22
Sardegna	22.696,52
Totale	394.481,00

Articolo 4

(Tipologie e requisiti dei progetti ammessi a contributo)

1. Possono essere ammessi a contributo nell'ambito dell'*Addendum Programma CEM*, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui agli articoli successivi, progetti relativi allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. elaborazione dei piani di risanamento, previsti all'articolo 9 della legge quadro;
 - b. realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
 - c. esercizio delle attività di controllo e monitoraggio.

2. Il progetto deve essere redatto seguendo le istruzioni riportate nel documento denominato "*Modalità con le quali deve essere presentato e rendicontato il progetto proposto*", allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento, e comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a. descrizione delle attività e il relativo crono programma di realizzazione;
 - b. stima dei costi, suddivisi tra quelli richiesti a titolo di contributo e quelli sostenuti direttamente con risorse regionali o rese altrimenti disponibili;
 - c. un termine di conclusione non superiore a diciotto mesi successivi dall'inizio delle attività.

3. I contributi richiesti a valere sull' *Addendum Programma CEM* possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale, statale o dell'Unione europea, nei limiti di quanto previsto dalla relativa disciplina.

Articolo 5
(Procedure di ammissione ai contributi)

1. Le regioni presentano alla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del MATTM (di seguito denominata DG-RIN) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgrin@pec.minambiente.it una o più istanze di finanziamento ciascuna relativa al progetto per il quale si chiede il contributo, redatto secondo le indicazioni dell'allegato "A" al presente provvedimento; il tutto corredato, se del caso, da ulteriore documentazione.
2. Ciascuna istanza dovrà fare riferimento a un solo progetto, comunque ricadente in una delle tipologie di attività di cui all'articolo 4. In caso di più istanze, rimane fermo il limite di contributo massimo riconosciuto a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 3.
3. Entro un termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della istanza, con apposito provvedimento direttoriale comunicato al proponente, verrà disposta l'eventuale ammissione al contributo, con le relative prescrizioni, qualora ritenute necessarie. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni circa la proposta o le proposte presentate.
4. Le regioni potranno presentare istanze di ammissione al contributo, nei limiti della quota a ciascuna spettante, entro e non oltre il 31 marzo 2019. Superata tale data l'*Addendum Programma CEM*, istituito ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento, dovrà intendersi concluso e nessun diritto potrà essere riconosciuto alle regioni sulle quote di finanziamento loro assegnate con il precedente articolo 3, in caso di mancato esercizio, entro il predetto termine, del relativo diritto di accedervi.
5. Le economie di spesa comunque realizzate successivamente al termine del 31 marzo 2019, potranno essere utilizzate per le medesime finalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge-quadro.

Articolo 6
(Criteri di valutazione dei progetti)

1. Oltre alla verifica del rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, la valutazione dei progetti presentati dovrà assicurare che essi rappresentino le migliori proposte, sotto il profilo ambientale, rispetto alle altre possibili, desumibili dalle indicazioni e motivazioni formulate dai soggetti proponenti, tenuto conto dello stato di attuazione degli obiettivi di qualità rimessi alla regione (quali i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della legge quadro) e allo Stato (i valori limite di campo elettrico, magnetico

ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge quadro).

2. Eventuali chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione a contributo verranno pubblicate sul sito istituzionale del MATTM entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 7

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo sarà trasferito alle regioni in seguito alla presentazione di apposite istanze, corredate da idonea documentazione tecnico/economica di supporto, in relazione allo stato di realizzazione delle attività previste nel progetto, secondo la seguente cadenza:
 - a) un anticipo, pari alla quota spettante a ciascuna regione dalla ripartizione dei fondi di cui alla lettera a), comma 1 dell'art.2 del presente decreto, come da Tabella 2, a seguito dell'ammissione a contributo e previa presentazione, da parte della regione, della dichiarazione di avvio del progetto;
 - b) un saldo, pari alla quota spettante a ciascuna regione dalla ripartizione dei fondi di cui alla lettera b), comma 1 dell'art.2 del presente decreto, come da Tabella 3, su presentazione, da parte della regione, di idonea istanza documentata attestante la conclusione del progetto.
2. Potranno essere ammesse a contributo le seguenti spese, debitamente documentate o "certificate" dal funzionario pubblico responsabile del progetto, quale ristoro dei costi effettivamente sostenuti dalla regione:
 - a) acquisto di strumentazione di misura funzionale alle attività;
 - b) acquisto di hardware e/o software e degli applicativi funzionali alle attività;
 - c) impiego di risorse esterne alla propria organizzazione (enti di ricerca, università, ecc.), di norma contenute entro il limite del 50% dell'importo complessivo del contributo;
 - d) rimborso delle missioni svolte dal proprio personale dipendente necessarie per la realizzazione del progetto.

Articolo 8

(Vigilanza, controllo e monitoraggio)

1. Le regioni, in seguito alla comunicazione di ammissione a contributo del progetto o dei progetti proposti, dovranno dare senz'altro corso alle attività, informandone contestualmente il MATTM (DG-RIN) mediante l'invio di una dichiarazione di avvio delle attività. Il mancato avvio delle attività entro i successivi 45 giorni dalla comunicazione di

ammissione a contributo, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di revoca del finanziamento.

2. Rispetto alle tempistiche originariamente previste per il completamento dei progetti ammessi a finanziamento, le regioni potranno richiedere una proroga per giustificati motivi che dipendano da fatti gravi o ad esse non imputabili e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Le eventuali proroghe saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.
3. Il MATTM (DG-RIN) provvederà a monitorare periodicamente lo stato di attuazione dei progetti finanziati per verificare il loro regolare stato di avanzamento, anche attraverso richieste documentali o la convocazione di apposite riunioni. In particolare, è fatto carico alle regioni ammesse a contributo di produrre con cadenza trimestrale un breve documento di sintesi che descriva lo stato di avanzamento delle attività, evidenziando in esso le eventuali difficoltà incontrate nel corso dei lavori e le conseguenti azioni adottate, da redigere secondo le indicazioni convenute nella pertinente sezione dell'allegato "A" al presente provvedimento.

Articolo 9 (Revoca del contributo)

1. Il MATTM (DG-RIN), previa verifica, si riserva la facoltà di procedere alla revoca, anche parziale, dei contributi concessi, anche sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio di cui all'articolo 8, qualora venga accertato che l'esecuzione degli interventi finanziati non è più conforme, vuoi per i tempi o per le modalità di esecuzione, ovvero utile alle finalità perseguite con l'*Addendum Programma CEM* istituito con il presente provvedimento.
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, se già erogate, dovranno essere restituite aumentate degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione. Per le risorse non ancora erogate il MATTM (DG-RIN) ne dispone la riduzione, o la soppressione, per un importo pari alle risorse per cui è stata disposta la revoca.
3. Le economie di spesa così realizzate andranno ad alimentare il fondo per le iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5.

Articolo 10 (Partecipazione dell'ISPRA)

Nell'ambito dei compiti istituzionalmente ad essa assegnati in materia di valutazione, prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale derivante da agenti fisici, come meglio specificato nelle premesse, su richiesta del MATTM (DG-RIN), l'ISPRA provvederà a fornire il proprio supporto tecnico per la valutazione delle istanze pervenute, garantendo

l'ammissione a contributo di quei progetti che abbiano rispettato le condizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente provvedimento, nonché per le fasi di monitoraggio e di valutazione delle conclusioni.

Articolo 11
(Impegno risorse)

1. Al fine di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione del Programma CEM in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 5 della legge-quadro, si dispone l'impegno del complessivo stanziamento di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1:
- a) ripartendo tra le regioni il fondo proveniente dall'esercizio finanziario 2017, di cui alla lettera a), pari ad € 194.402,00, come risulta dalla Tabella 2 che segue:

Tabella 2

<i>Regione</i>	<i>Contributo totale per Regione (in euro)</i>
Piemonte	10.343,16
Valle d'Aosta	10.021,47
Lombardia	10.629,74
Veneto	10.338,65
Friuli Venezia Giulia	10.099,03
Liguria	10.105,54
Emilia Romagna	10.333,71
Toscana	10.299,04
Umbria	10.084,63
Marche	10.122,48
Lazio	10.384,70
Abruzzo	10.117,79
Molise	10.036,42

Campania	10.364,77
Puglia	10.299,40
Basilicata	10.075,53
Calabria	10.171,16
Sicilia	10.378,97
Sardegna	10.195,81
<i>Totale</i>	<i>194.402,00</i>

la cui spesa complessiva graverà sul capitolo 8433/PG-02 “Contributi alle Regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e monitoraggio”, Missione 18, Programma 15, Azione 2 dello stato di previsione della spesa del MATTM, E.F. 2018, Res. 2017 lett. “F”.

- b) ripartendo, secondo criteri basati sull’estensione chilometrica delle linee elettriche nel territorio regionale, il fondo dell’esercizio finanziario corrente 2018, di cui alla lettera b), pari ad € 200.079,00, come risulta dalla Tabella 3 che segue:

Tabella 3

<i>Regione</i>	<i>Contributo totale per Regione (in euro)</i>
Piemonte	18.715,35
Valle d'Aosta	2.312,16
Lombardia	17.891,99
Veneto	10.399,09
Friuli Venezia Giulia	11.260,04
Liguria	4.973,97
Emilia Romagna	14.989,57

Toscana	16.640,04
Umbria	6.222,16
Marche	3.947,59
Lazio	13.542,12
Abruzzo	6.083,05
Molise	1.857,25
Campania	12.181,14
Puglia	13.575,96
Basilicata	4.785,96
Calabria	10.109,60
Sicilia	18.091,25
Sardegna	12.500,71
<i>Totale</i>	<i>200.079,00</i>

la cui spesa complessiva graverà sul predetto capitolo 8433/PG-02, Missione 18, Programma 15, Azione 2 dello stato di previsione della spesa del MATTM, E.F. 2018.

Articolo 12
(Obblighi di tracciabilità)

1. Nell'attuazione del presente decreto, debbono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato sul sito *web* istituzionale del MATTM.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

ALLEGATO A
***Modalità con le quali deve essere presentato e
rendicontato il progetto proposto***

SEZIONE PRIMA

(Identificazione del soggetto proponente e del progetto proposto per il finanziamento)

1. Descrivere lo stato di attuazione da parte della regione degli adempimenti ad essa rimessi dalla legge n. 36 del 22/2/2001;
2. Indicare il titolo del progetto proposto;
3. Indicare l'importo del finanziamento destinato alla realizzazione del progetto;
4. Indicare una delle tre tipologie ammissibili di intervento nella quale rientra il progetto proposto;
5. Specificare le motivazioni per le quali è stato scelto, tra gli altri possibili, il progetto proposto;
6. Indicare i benefici attesi, in termini ambientali e sociali, conseguenti alla realizzazione del progetto proposto.

SEZIONE SECONDA

(Descrizione del progetto proposto e relativo crono programma di realizzazione)

1. Descrivere nel dettaglio il progetto proposto;
2. Indicare le delibere e/o i provvedimenti di approvazione;
3. Riportare i tempi di ultimazione e il crono programma delle attività.

SEZIONE TERZA

(Stima dei costi, suddivisi tra quelli richiesti a titolo di contributo e quelli sostenuti con altre risorse)

1. Indicare il *budget* del progetto proposto, distinguendo tra “forniture” e “servizi”, e dettagliando accuratamente ogni singola voce di spesa;
2. Indicare l'eventuale cofinanziamento.

SEZIONE QUARTA

(Scheda di monitoraggio trimestrale – Compilare una sezione distinta per ciascun trimestre)

1. Indicare il periodo trimestrale interessato al monitoraggio;
2. Descrivere lo stato di avanzamento e di attuazione del progetto;
3. Indicare le eventuali variazioni apportate in corso d'opera al progetto rispetto alla versione originariamente proposta e approvata;
4. Indicare le eventuali criticità emerse nel corso di esecuzione del progetto;
5. Riportare lo stato di avanzamento economico dell'intervento.

SEZIONE QUINTA
(Stato finale di realizzazione del progetto)

1. Indicare la data di conclusione del progetto;
2. Descrivere lo stato finale del progetto realizzato;
3. Riportare lo stato finale economico del progetto;
4. Indicare i benefici conseguiti, in termini ambientali e sociali, alla conclusione del progetto e confrontarli con le attese.